



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238  
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 18 GIUGNO 2024

### SCADENZE DIFFERENZIATE PER I SALDI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 2023

Il prossimo lunedì 1° luglio 2024 (la scadenza originaria del 30 giugno cade di domenica) scadrà il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2023 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%.

#### Le scadenze per i soggetti ISA

L'articolo 37 del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede quest'anno che per i soggetti (titolari di partita IVA) che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, con totale ricavi/compensi 2023 non superiore a 5.164.569 euro, le scadenze sopra indicate per la generalità dei contribuenti siano rinviate:

- al 31 luglio 2024;
- oppure al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Precisiamo che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfettari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Il rinvio si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi "per trasparenza" (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché i versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell'IRPEF.

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2024, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto

#### Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA).

L'attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve **dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.**

Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasioni di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo "potenzialmente" (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfettari e in regime di vantaggio.

La possibilità di versare le imposte al 31 luglio è data in via eccezionale a seguito dell'introduzione del Concordato Preventivo Biennale e spetta a prescindere dall'accettazione o meno della proposta formulata dall'Agenzia Entrate.

**Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga** la scadenza originaria è rimasta fissa al 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica) con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2024.

### IL PAGAMENTO DEI DIRITTI CAMERALI 2024

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

### ENTRO IL 1° LUGLIO LA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Dunque, la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2023 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente **entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno cade di domenica).

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

L'obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).

Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU:

- immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria "leasing";
- immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
- immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
- immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
- immobili esenti ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. c) e i) del D.Lgs. n. 504/92, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art.73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
- immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
- immobile che ha acquisito o perso nell'anno l'esenzione dall'imposta;
- fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull'immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l'atto);
- parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, numero 2 del Codice Civile accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l'amministrazione ad adempiere all'obbligo per tutti i condomini);
- multiproprietà;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
- per i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all'abitazione principale;
- per usufruire dell'equiparazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

#### **INVIO TARDIVO DELLA DICHIARAZIONE IVA ENTRO IL 29 LUGLIO 2024**

È scaduto il 30 aprile il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2023. Se l'adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 29 luglio 2024 si può validamente inviare il modello IVA 2024 per il 2023.

Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

- la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
- la sanzione per l'eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell'imposta non versata (15% dell'imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest'ultimo non è superiore a 14 giorni);

A partire dal 30 luglio 2024, la dichiarazione annuale IVA per il 2023 non presentata si considera omessa.

#### **DICHIARAZIONI 2024: GUIDE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI**

L'Agenzia Entrate ha pubblicato le **guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024**, con informazioni complete e aggiornate a disposizione dei cittadini che volessero beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire.

La raccolta "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024](#)", aggiornata con le novità normative e i documenti di prassi dell'Agenzia e che tiene conto anche delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori, è suddivisa per argomenti:

dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e i diversi bonus edilizi (ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili e superbonus). Focus anche sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione.

#### **DETEZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ RIFERITE A DIVERSI EMITTENTI: COME COMPILARE IL QUADRO W**

Nella Circolare n. 12 del 31 maggio, contiene risposte ai quesiti formulati dai Centri di assistenza fiscale relativi alla dichiarazione dei redditi 2024. L'Agenzia Entrate fornisce informazioni in merito alla corretta indicazione, nel modello 730/2024, dei dati relativi alle cripto-attività detenute dal contribuente nell'anno d'imposta 2023, in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo.

Le Entrate in particolare chiariscono che per il calcolo dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, nel Quadro W, come previsto per l'IVAFAE, è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

#### **APPROVATI I MODELLI DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI R&S, IT E DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA**

Con Decreto direttoriale del 5 giugno 2024 il Ministero del Made in Italy ha approvato modelli di certificazione dei crediti R&S, IT e Design e ideazione estetica di cui agli articoli 23, comma 2 del D.L n. 73 del 21 giugno 2022, 3, comma 3 del D.P.C.M 15 settembre 2023 e 9 del D.D 21 febbraio 2024.

I modelli (pubblicati e disponibili on line) si compongono di 4 parti:

- 1) informazioni sulle capacità organizzative e tecniche dell'impresa
- 2) descrizione dei progetti oggetto di certificazione secondo elencazione analitica delle caratteristiche (settore, problema tecnico/scientifico, stato dell'arte del settore, ...)
- 3) ulteriori informazioni (timing delle attività, spese ammissibili, credito maturato, credito compensato)
- 4) motivazioni tecniche su cui si basa la valutazione di ammissibilità al credito d'imposta (voci predefinite espresse in forma tabellare).

#### **IMPOSTA BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: PRONTI I CODICI TRIBUTO PER IL RECUPERO DA CONTROLLI**

Con la Risoluzione n. 28/E del 31 maggio l'Agenzia Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 enti pubblici" (F24 EP), dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all'articolo 2 del decreto MEF del 4 dicembre 2020:

- "A400" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato";
- "A401" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato - sanzioni";
- "A402" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato - interessi".

#### **DICHIARAZIONI 2024: LA RATEIZZAZIONE DELLE SPESE SANITARIE**

L'Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato le [guide tematiche](#) sulle agevolazioni fiscali della dichiarazione 2024, aggiornate alle novità normative e ai documenti di prassi.

Nella [guida relativa alle spese sanitarie](#), ad esempio, sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata.

Relativamente alla **rateizzazione delle spese sanitarie (Rigo E6)**, l'Agenzia ricorda che, se le spese sanitarie (ad esclusione di quelle relative all'acquisto dei veicoli per disabili), indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3, **superano complessivamente i 15.493,71 euro** (al lordo della franchigia di euro 129,11) **la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.**

**La scelta di rateizzazione o detrazione in un'unica soluzione**, che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è **irrevocabile** e deve essere effettuata con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute, barrando l'apposita casella posta in corrispondenza dei **righi E1, E2, E3.**

Se i contribuenti nelle **precedenti dichiarazioni dei redditi** hanno **optato negli anni d'imposta 2020 e/o 2021 e/o 2022 per la rateizzazione di tali spese**, riportano nel **rigo E6** della dichiarazione dei redditi gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione, indicando nell'apposita colonna il numero di rata (da 2 a 4) di cui si intende fruire.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 6.

Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 ed euro 28.000, la rata di detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 rileva ai fini del trattamento integrativo.

Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato a prestare assistenza, non deve richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere comunque **conservata a corredo della dichiarazione** in cui è esposta la rata.

Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista abilitato, è necessario che gli stessi **esaminino tutta la documentazione** atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.

#### **BONUS IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO FRUIBILE AL 100%**

L'articolo 1, commi da 831 a 834, della L. n.234/2021 ha previsto un credito d'imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Con Provvedimento del 7 giugno 2024 l'Agenzia Entrate ha chiarito che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili per l'anno 2024, che costituiscono il limite di spesa.

Dunque, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo del credito richiesto.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate.

**Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.**



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

#### AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".